

# Donazione o patto di famiglia per passare la mano

Anche il trust tra gli strumenti per la successione tra vivi

Federico Galgano

L'imprenditore che vuole attuare il passaggio generazionale d'impresa e assicurare la continuità imprenditoriale può avvalersi di diversi strumenti giuridici inter vivos o mortis causa. Chiave di volta di un buon passaggio generazionale, troppo spesso ignorata, è la pianificazione che permette una migliore ponderazione degli obiettivi dell'imprenditore e dei suoi successori ma anche una appropriata disamina delle specifiche esigenze dell'impresa.

Tra le soluzioni inter vivos si annoverano la donazione del-

l'azienda o delle quote societarie (articoli 769 e seguenti del Codice civile), il patto di famiglia (articoli 768-bis e seguenti Codice civile) e il trust di scopo; anche la vendita dell'azienda e/o delle partecipazioni societarie a terzi acquirenti può considerarsi, in situazioni estreme, uno strumento per realizzare il passaggio generazionale, in questo caso non dell'impresa bensì del patrimonio dell'imprenditore.

Le soluzioni mortis causa, invece, oltre a ricomprendere l'istituzione di un trust, si esauriscono nella redazione di un testamento con il quale il de cuius può disporre che venga devoluta a titolo universale ad uno o più eredi ovvero a titolo particolare ad uno o più legatari, sempre salva la possibilità dei legittimari pretermessi di agire con l'azione di riduzione in caso di violazione della c.d. quota di riserva.

Dei primi due strumenti codi-

cistici, la donazione dell'azienda rappresenta la forma tipica con cui l'imprenditore individuale attua in vita il passaggio generazionale d'impresa. La donazione deve avvenire, a pena di nullità, per atto pubblico e alla presenza di due testimoni. Il vero successo della donazione è in realtà segnato dal regime fiscale decisamente favorevole. Ai fini delle imposte indirette infatti l'imposta sulle donazioni e successioni prevista dal Dlgs 346/1990 non si applica al sussistere congiuntamente delle seguenti condizioni:

- l'oggetto della donazione sia un'azienda o un ramo di azienda;
- i beneficiari siano i discendenti o il coniuge del donante;
- il donatario prosegua l'esercizio dell'attività di impresa per almeno cinque anni dalla data di trasferimento (articolo 3, comma 4-ter). Il regime di favore riguarda anche la donazione di partecipazioni societarie qualora i donatari siano i

discendenti o il coniuge.

Nell'ipotesi di partecipazioni in società di persone, l'imposta sulle donazioni e successioni non si applica mentre, in caso di partecipazioni in società di capitali, spetta l'esenzione qualora la donazione della partecipazione attribuisca al donatario il controllo ai sensi dell'articolo 2359, 1 comma, Codice civile (o si disponga della maggioranza dei voti in assemblea o si eserciti un'influenza dominante). Contrattare delle suddette agevolazioni è l'applicazione dell'istituto della collazione nonché la soggezione all'azione di riduzione, salvo dispensa.

Il patto di famiglia, introdotto dall'articolo 2 legge 55/2006, è stato previsto per assecondare, in deroga al divieto dei patti successori, la trasmissione dell'impresa da una generazione all'altra quando l'imprenditore è ancora in vita al fine di salvaguardare l'efficienza dell'impresa e lo svolgi-

mento dell'attività senza soluzione di continuità. Oggetto del patto è la ricchezza imprenditoriale ossia l'azienda o parte di essa (articolo 2555 Codice civile) oppure la quota di partecipazione ad una società, o parte di essa (partecipazioni aventi natura imprenditoriale). Il contratto deve essere concluso, a pena di nullità, per atto pubblico alla presenza del coniuge e tutti coloro che sarebbero legittimari ove in quel momento si aprisse la successione nel patrimonio dell'imprenditore. Si precisa che ai suddetti partecipanti non è richiesto di esprimere il loro consenso alla vicenda traslativa, né è dato di potersi opporre; essi partecipano al contratto solo per concordare l'entità della quota di eredità ai medesimi spettanti quali legittimari, liquidata loro in denaro o in natura dall'assegnatario dell'azienda o delle partecipazioni, con la conseguenza che i beni da essi ricevuti non so-

## I vantaggi

### Perché si sceglie la donazione

La donazione è la forma tipica con cui l'imprenditore individuale attua il passaggio generazionale. La donazione deve avvenire, a pena di nullità, per atto pubblico ed alla presenza di due testimoni. Il successo della donazione dipende dal regime fiscale favorevole. Ai fini delle imposte indirette infatti l'imposta sulle donazioni e successioni prevista dal Dlgs 346/1990 non si applica al sussistere congiuntamente delle seguenti condizioni: l'oggetto della donazione sia un'azienda o un ramo di azienda; i beneficiari siano i discendenti o il coniuge del donante; il donatario prosegua l'esercizio dell'attività di impresa per almeno cinque anni dalla data di trasferimento

no soggetti a collazione né a riduzione. La limitata applicazione dell'istituto risiede proprio nell'obbligo a carico dell'assegnatario di liquidare gli altri partecipanti al contratto, ponendo a loro carico un peso spesso troppo oneroso da sostenere.

Il trust è un istituto che trova origine nei paesi di diritto anglosassone ed è stato recepito in Italia dalla legge 364/1989. In forza dell'articolo 2 della legge 364 per trust si intendono i rapporti giuridici istituiti da una persona, il costituente o disponente (settlor) con atto tra vivi o mortis causa - qualora uno o più dei suoi beni siano posti sotto il controllo di un trustee nell'interesse di un beneficiario o per un fine specifico. Nel trust i beni, intestati a nome del trustee o di un'altra persona per conto del trustee, costituiscono una massa distinta dal patrimonio del trustee. Quest'ultimo è investito del potere, ma anche

dell'obbligo, di amministrare, gestire o disporre dei beni secondo i termini del trust e le norme imposte dalla legge. Il disponente, inoltre, può garantirsi un controllo sull'operato del trustee nominando una figura di controllo e vigilanza, il cosiddetto protector. Attraverso la nomina a trustee di esperti manager, i successori potranno godere del risultato dell'impresa senza compromettere il valore della società.

Infine, la vendita dell'impresa, il rimedio più temuto dall'imprenditore che la equipara alla "morte dell'impresa", in realtà si può rivelare un valido strumento per l'imprenditore che non abbia successori in grado di gestire l'impresa, per garantire a questi ultimi un'ingente eredità e permettere al contempo la continuazione dell'attività di impresa da lui creata, sebbene nelle mani di terzi soggetti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## IL FISCO

### Atti di liberalità esenti da tributi se i beni configurano un'azienda

Andrea Alberghini

Gli imprenditori italiani sono sempre stati particolarmente diffidenti nei confronti delle conseguenze fiscali del passaggio generazionale delle imprese ai

ex articolo 2359, comma 1, numero 1 del Codice civile. I soggetti beneficiari devono dichiarare nell'atto con il quale acquisiscono l'azienda, o le partecipazioni, che intendono mantenere il controllo della

## I punti chiave

### 01 | L'ESENZIONE

La condizione per l'esenzione in caso di trasferimento di partecipazioni che i soggetti

commerciali, ma non possono essere definite come aziende, soprattutto se l'attività esercitata è unicamente la gestione di beni immobili.

Una volta accertato che siamo in presenza di un complesso aziendale, va sottolineato come l'articolo 58 del Tuir preveda la neutralità fiscale ai fini delle imposte dirette qualora l'imprenditore doni la propria azienda o l'azienda si trasferisca mortis causa. Anche il conferimento dell'azienda in società e la successiva donazione della partecipazione di

## LA PIANIFICAZIONE

### La pluralità di asset complica le assegnazioni in famiglia

La pianificazione fiscale del passaggio generazionale risulta spesso difficoltosa per la scarsa omogeneità dei beni compresi nel patrimonio da trasmettere. Le categorie di asset che richiedono questo

346/90 che in pratica non assoggetta a imposte i trasferimenti di aziende e partecipazioni di maggioranza ai propri eredi. Anche in assenza di agevolazioni, il valore imponibile in caso di trasferimento di titoli

## I nodi da sciogliere

### I limiti organizzativi

La pianificazione fiscale del passaggio generazionale risulta

rende necessaria una consulenza evoluta per minimizzare l'impatto fiscale e finanziario del trasferimento patrimoniale. Attualmente l'ottimizzazione fiscale per gli asset finanziari viene ottenuta con polizze assicurative che contengono sia investimenti finanziari gestiti che una porzione assicurativa ramo vita che consente l'esenzione da imposta di successione del capitale liquidato agli eredi.

Per quel che riguarda le attività

**IL FISCO**

**Atti di liberalità esenti da tributi se i beni configurano un'azienda**

Andrea Alberghini

**G**li imprenditori italiani sono sempre stati particolarmente diffidenti nei confronti delle **conseguenze fiscali del passaggio generazionale** delle imprese ai propri discendenti. In passato sono stati escogitati stratagemmi elusivi di vario genere per non pagare le imposte. Queste operazioni hanno perso utilità alla luce delle norme vigenti. In particolare, l'articolo 3, comma 4-ter del Dlgs 346/90 consente il passaggio delle imprese (aziende, rami d'azienda o partecipazioni societarie) a discendenti e coniuge in esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni, nonché dalle imposte ipotecarie e catastali nel caso in cui siano ricompresi nell'impresa dei beni immobili. La condizione per l'esenzione in caso di trasferimento di partecipazioni è che i soggetti beneficiari del trasferimento acquisiscano o integrino il controllo della società

ex articolo 2359, comma 1, numero 1 del Codice civile. I soggetti beneficiari devono dichiarare nell'atto con il quale acquisiscono l'azienda, o le partecipazioni, che intendono mantenere il controllo della società per almeno cinque anni. L'imprenditore può poi decidere in vita di compiere un atto di liberalità donando l'azienda ai propri discendenti. Occorre preliminarmente verificare che si tratti realmente di un'azienda e non di un insieme di beni a sé stanti. La questione non è di poco conto ed è tuttora irrisolta nel caso di attività che per alcuni aspetti vengono considerate giuridicamente d'impresa, ma che difficilmente possono essere configurate come complessi aziendali perché manca l'aspetto organizzativo in forma d'impresa e non vi sono dipendenti; la problematica diventa importantissima per le società immobiliari o le aziende agricole, che sono giuridicamente società

**I punti chiave**

**01 | L'ESENZIONE**

La condizione per l'esenzione in caso di trasferimento di partecipazioni è che i soggetti beneficiari del trasferimento acquisiscano o integrino il controllo della società. I soggetti beneficiari devono dichiarare nell'atto con il quale acquisiscono l'azienda, o le partecipazioni, che intendono mantenere il controllo della società per almeno cinque anni.

**02 | TIPOLOGIA DI AZIENDA**

Occorre che si tratti realmente di un'azienda e non di un insieme di beni a sé stanti. Il problema sorge nel caso di attività (immobiliari o aziende agricole) che per alcuni aspetti vengono considerate giuridicamente d'impresa, ma che difficilmente possono essere configurate come complessi aziendali perché manca l'aspetto organizzativo in forma d'impresa o non vi sono dipendenti

commerciali, ma non possono essere definite come aziende, soprattutto se l'attività esercitata è unicamente la gestione di beni immobili.

Una volta accertato che siamo in presenza di un complesso aziendale, va sottolineato come l'articolo 58 del Tuir preveda la neutralità fiscale ai fini delle imposte dirette qualora l'imprenditore doni la propria azienda o l'azienda si trasferisca mortis causa. Anche il conferimento dell'azienda in società e la successiva donazione della partecipazione di controllo a discendenti e coniuge possono essere compiute in neutralità fiscale.

Da quando la finanziaria 2007 ha introdotto l'agevolazione per il passaggio generazionale ai discendenti, e quella 2008 l'ha estesa al coniuge, importanti famiglie italiane l'hanno utilizzata, risolvendo situazioni ereditarie molto complesse. Si sono verificati casi in cui la presenza di più figli di primo e secondo letto ha suggerito agli imprenditori l'opportunità di procedere col conferimento di partecipazioni di controllo in trust i cui beneficiari sono i figli. Anche in questo caso risulta applicabile l'esenzione da imposta sulle successioni e donazioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**LA PIANIFICAZIONE**

**La pluralità di asset complica le assegnazioni in famiglia**

**L**a pianificazione fiscale del passaggio generazionale risulta spesso difficoltosa per la scarsa **omogeneità dei beni** compresi nel patrimonio da trasmettere. Le categorie di asset che richiedono questo accertamento sono fondamentalmente quattro: **aziende, immobili, investimenti finanziari, attività estere**. Ognuna di queste è soggetta a un criterio di valutazione e conseguentemente subisce una diversa tassazione sul trasferimento. Questo può creare situazioni complesse quando si vuole attribuire beni di diversa natura a soggetti diversi; ad esempio, se si vuole attribuire l'azienda a un figlio e gli immobili di pari valore a un altro figlio, molto probabilmente i valori fiscali saranno differenti da quelli effettivi, così come le imposte su ognuno dei due trasferimenti.

Le aziende e le partecipazioni in società commerciali possono beneficiare dell'esenzione di cui all'articolo 3, comma 4-ter Dlgs

346/90 che in pratica non assoggetta a imposte i trasferimenti di aziende e partecipazioni di maggioranza ai propri eredi. Anche in assenza di agevolazioni, il valore imponibile in caso di trasferimento a titolo gratuito è comunque il patrimonio netto, che raramente rappresenta il valore effettivo dell'impresa.

Per quel che riguarda i beni immobili, si tratta tipicamente di immobili commerciali, industriali o residenziali, terreni edificabili o agricoli oppure società immobiliari. Solamente i terreni edificabili vengono tassati sul valore venale in caso di trasferimento a titolo gratuito. Per gli altri immobili il valore da tassare è il valore catastale, mentre per le partecipazioni sarà imponibile il valore del patrimonio netto.

Gli asset finanziari sembrerebbero la parte più facile da gestire, ma, in realtà, più sono sofisticati gli strumenti finanziari nei quali si è investito e più si

**I nodi da sciogliere**

**I limiti organizzativi**


La pianificazione fiscale del passaggio generazionale risulta difficile quando i beni compresi nel patrimonio da trasmettere sono scarsamente omogenei. Le categorie di asset che richiedono questo accertamento sono fondamentalmente quattro: **aziende, immobili, investimenti finanziari, attività estere**. Ognuna di queste tipologie di beni ha un proprio criterio di valutazione e subisce una diversa tassazione sul trasferimento. Questo crea situazioni complesse quando si vuole attribuire beni di diversa natura a soggetti diversi, ad esempio, l'azienda a un figlio e gli immobili di pari valore a un altro figlio. Molto probabilmente i valori fiscali saranno differenti da quelli effettivi, così come le imposte su ognuno dei due trasferimenti

rende necessaria una consulenza evoluta per minimizzare l'impatto fiscale e finanziario del trasferimento patrimoniale. Attualmente l'ottimizzazione fiscale per gli asset finanziari viene ottenuta con polizze assicurative che contengono sia investimenti finanziari gestiti che una porzione assicurativa ramo vita che consente l'esenzione da imposta di successione del capitale liquidato agli eredi.

Per quel che riguarda le attività estere, gli scudi fiscali e la recente procedura di voluntary disclosure hanno evidenziato un considerevole ammontare di asset esteri di proprietà di italiani. Sono comprese partecipazioni in società estere di ogni tipo, trust, immobili, attività finanziarie gestite da intermediari esteri. La regolarizzazione delle attività estere ha messo in luce il rebus delle imposte dovute su successioni, donazioni e trasmissioni patrimoniali internazionali. Anche tra Stati europei la pianificazione intergenerazionale della ricchezza può rivelarsi difficile, in quanto sono presenti fenomeni di esteroinvestizione e uso improprio di strutture estere che andrebbero "smontate" e rimpatriate in Italia.

An. Alb.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Viaggio nella fermentabile  
**PROVINCIA**  
ITALIANA

**IL. Le idee tornano di moda**

Storia di copertina

Viva la provincia

Fogliettone

A scuola di populismo

Prima pagina

Chi sarà il presidente?



€ 1,50 \*

Venerdì 2 Settembre 2016

QUOTIDIANO POLITICO ECONOMICO FINANZIARIO • FONDATA NEL 1865

## TRA INVESTITORI E BORSA

### Fondi, manager o quotazione quando manca l'erede di famiglia

Licya Spada

Il "passaggio" dell'impresa all'esterno alla famiglia non è cosa rara. Il tessuto imprenditoriale italiano è composto prevalentemente da imprese familiari e, nell'ambito della pianificazione del passaggio generazionale, l'imprenditore sempre più spesso si trova ad affrontare l'eventualità di non avere successori oppure di non avere successori in grado di condurre l'impresa (perché svolgono altre attività oppure troppo giovani, non adeguatamente formati o non interessati al tipo di attività imprenditoriale del padre o della madre).

In tali ipotesi l'imprenditore può attuare una forma di successione imprenditoriale cosiddetta esterna alla famiglia nelle forme della vendita dell'impresa a soggetti estranei quali imprese concorrenti, fondi di

investimento, il management, oppure della quotazione in borsa.

In tale tipo di operazioni non è consigliabile agire in modo improvvisato; anzi, per tutelare gli interessi dell'imprenditore è necessario strutturare l'operazione in virtù delle esigenze del caso di specie e svolgere un'attenta due diligence legale, fiscale ed economica.

La vendita dell'impresa a imprenditori esterni o a società terze, così come a fondi di investimento, comporta un triplice ordine di vantaggi:

- la continuazione dell'attività di impresa fondata dall'imprenditore;
- una sua potenziale crescita da parte di operatori economici competenti ed in grado di apportare nuove risorse finanziarie;
- la liquidazione delle quote o dell'azienda a favore

#### L'impasse

##### Senza successori

L'imprenditore frequentemente si trova ad affrontare l'eventualità di non avere successori oppure di non avere successori in grado di condurre l'impresa (perché svolgono altre attività oppure troppo giovani, non adeguatamente formati o non interessati al tipo di attività imprenditoriale del padre o della madre). In tali ipotesi l'imprenditore può attuare una forma di successione imprenditoriale cosiddetta esterna alla famiglia nelle forme che possono essere quelle della vendita dell'impresa a soggetti estranei quali imprese concorrenti, dell'ingresso dei fondi di investimento, del management oppure della quotazione in Borsa

dell'imprenditore e quindi, di riflesso, dei suoi successori. Poiché la vendita comporta uno "spossezzamento" dell'impresa che spesso l'imprenditore non è psicologicamente in grado di affrontare, un rimedio intermedio può consistere nell'affidare l'impresa al management interno o a dipendenti meritevoli, così permettendo la conduzione dell'attività a soggetti di fiducia adeguatamente preparati che già conoscono l'attività economica. Le forme giuridiche attuabili sono l'affitto d'azienda con opzione di acquisto o riscatto, la vendita di quote e/o azioni nonché l'assegnazione ai collaboratori dell'impresa delle cosiddette "stock option". Tale ultimo strumento, ossia il diritto di acquistare quote e/o azioni della società ad un prezzo predeterminato, ideato per retribuire le figure chiave interne dell'impresa (dipendenti e/o manager), svolge in effetti un ruolo fondamentale anche nel passaggio generazionale in mancanza di successori. L'acquisto dell'impresa può avvenire anche attraverso

l'utilizzo della leva finanziaria (cosiddetto "leverage buy-out") la quale, nonostante alcuni elementi di rischio, permette di migliorare la redditività dell'impresa mediante l'apporto di nuovi mezzi finanziari nonché attraverso un effetto fiscale favorevole scaturente dalla deducibilità degli interessi passivi.

Il passaggio da imprenditore ad azionista con la quotazione dell'impresa in borsa costituisce un ulteriore strumento del passaggio generazionale cosiddetto esterno. Per i diffidenti nei confronti dei mercati europei, Borsa Italiana ha creato appositi mercati dedicati alle piccole e medie imprese ad alto potenziale di crescita (Aim Italia), Mercato alternativo del capitale, e il segmento Star (Segmento titoli con alti requisiti) del mercato Mta (Mercato telematico azionario) di Borsa Italiana dedicato alle medie imprese che si impegnano a rispettare requisiti di eccellenza in termini di trasparenza, liquidità e corporate governance.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

l'impresa a un solo o ad alcuni dei propri familiari, anche determinando il passaggio diretto ai propri discendenti di secondo grado (nipoti) senza coinvolgere i figli, prevedendo un periodo di transizione in cui qualcuno garantisca un'efficace gestione dell'azienda e ferma restando la necessità di preservare i diritti dei legittimari (Cassazione, sezioni unite, sentenza 14041 del 20 giugno 2014). Ove vi sia violazione dei diritti dei legittimari, la conseguenza comunque non sarà la nullità del trust bensì la possibilità, per l'erede pretermesso, di esperire l'azione di riduzione.

Quando genitori e figli sono titolari di partecipazioni nella medesima società, l'istituzione del trust può avvenire con la partecipazione, quali legittimari del fondatore, adottando uno schema che si avvicina a quello del patto di famiglia, così escludendo dalla successione dell'azienda i coniugi dei figli del fondatore e disincentivando possibili future azioni di riduzione.

Il trust rispetto al testamento o alla donazione si presta meglio ad attuare efficacemente il passaggio generazionale in quanto, a fronte della rigidità e della inidoneità all'adattamento dei primi due rispetto al mutare delle circostanze ed alla gestione delle sopravvenienze,

di Milano, sentenza 11 marzo 2013). La finalità del passaggio generazionale, però, deve essere effettiva, pena l'inefficacia dell'atto istitutivo (Tribunale di Trieste, sentenza del 22 gennaio 2014; Tribunale di Bologna, sentenza del 9 gennaio 2014; Cassazione penale, sentenza 13276 del 30 marzo 2011).

In forza del Dlgs 346/1990 e della risoluzione 110/2009 dell'Agenzia delle entrate nonché della circolare 18/E/2013 della direzione centrale Agenzia delle entrate, la costituzione di trust per effetto del quale si attui il passaggio generazionale dell'impresa a coniuge e/o figli non è soggetta all'imposta su successioni e donazioni qualora concorrano le seguenti condizioni:

- il trust abbia una durata non inferiore a cinque anni;
- il disponente e il trustee non possano modificare i beneficiari finali;
- il trustee si impegni, all'atto del conferimento dei beni in trust, a proseguire l'azienda per un periodo di almeno cinque anni. In base alla circolare 18/E/2013, poiché l'esenzione trova applicazione solo se vi è trasferimento del controllo, è possibile beneficiare dell'esenzione qualora i beneficiari finali siano destinatari di una quota di maggioranza in proprietà tra loro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

### chi lavora con il diritto



PlusPlus24 Diritto è la nuova banca dati del gruppo Sole 24 Ore creata appositamente per avvocati, magistrati, notai e giuristi d'impresa e, in genere, professionisti e imprese che vogliono restare al passo con le ultime novità in fatto di regole di diritto e giurisprudenza.

Plusplus 24 Diritto è molto di più di una banca dati e lo si può considerare come un vero motore di ricerca, capace di tirar fuori velocemente qualsiasi tipo di risposta per i professionisti del diritto, e non solo.

Plusplus 24 Diritto, del gruppo 24 Ore, è facile, personalizzabile, ancora più completo grazie ai nuovi contenuti in materia di fisco, lavoro, condominio, enti locali; in pratica, in un unico prodotto il meglio dell'offerta del Sole 24 Ore.


www.plusplus24diritto.com

IN EDICOLA E IN LIBRERIA

Aspenia Rivista di Aspen Institute Italia diretta da Maria Dossà

Autoritarismo





RSA

## Quotazione de di famiglia

### L'impasse

**Senza successori**  
L'imprenditore  
frequentemente si trova ad affrontare l'eventualità di non avere successori oppure di non avere successori in grado di condurre l'impresa (perché svolgono altre attività oppure troppo giovani, non adeguatamente formati o non interessati al tipo di attività imprenditoriale del padre o della madre).  
In tali ipotesi l'imprenditore può attuare una forma di successione imprenditoriale cosiddetta esterna alla famiglia nelle forme che possono essere quelle della vendita dell'impresa a soggetti estranei quali imprese concorrenti, dell'ingresso dei fondi di investimento, del management oppure della quotazione in Borsa

dell'imprenditore e quindi, di riflesso, dei suoi successori. Poiché la vendita comporta uno "spossamento" dell'impresa che spesso l'imprenditore non è psicologicamente in grado di affrontare, un rimedio intermedio può consistere nell'affidare l'impresa al management interno o a dipendenti meritevoli, così permettendo la conduzione dell'attività a soggetti di fiducia adeguatamente preparati che già conoscono l'attività economica. Le forme giuridiche attuabili sono l'affitto d'azienda con opzione di acquisto o riscatto, la vendita di quote e/o azioni nonché l'assegnazione ai collaboratori dell'impresa delle cosiddette "stock option". Tale ultimo strumento, ossia il diritto ad acquistare quote e/o azioni della società ad un prezzo predeterminato, ideato per retribuire le figure chiave interne dell'impresa (dipendenti e/o manager), svolge in effetti un ruolo fondamentale anche nel passaggio generazionale in mancanza di successori. L'acquisto dell'impresa può avvenire anche attraverso

l'utilizzo della leva finanziaria (cosiddetto "leverage buy-out") la quale, nonostante alcuni elementi di rischio, permette di migliorare la redditività dell'impresa mediante l'apporto di nuovi mezzi finanziari nonché attraverso un effetto fiscale favorevole scaturente dalla deducibilità degli interessi passivi.  
Il passaggio da imprenditore ad azionista con la quotazione dell'impresa in borsa costituisce un ulteriore strumento del passaggio generazionale cosiddetto esterno. Per i diffidenti nei confronti dei mercati europei, Borsa Italiana ha creato appositi mercati dedicati alle piccole e medie imprese ad alto potenziale di crescita (Aim Italia), Mercato alternativo del capitale, e il segmento Star (Segmento titoli con alti requisiti) del mercato Mta (Mercato tematico azionario) di Borsa Italiana dedicato alle medie imprese che si impegnano a rispettare requisiti di eccellenza in termini di trasparenza, liquidità e corporate governance.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## PUNTO D'EQUILIBRIO

# Il trust garantisce efficienza e giustizia

Mario Baraldi

**L**a moderna cultura giuridica guarda all'interesse dell'impresa come a un'entità che non si riduce all'interesse dell'imprenditore, ma si riporta alla superiore sfera dell'efficienza produttiva dell'impresa e che corrisponde al punto di equilibrio fra interessi contrapposti. In questo contesto, uno strumento che consente di gestire efficacemente il passaggio generazionale dell'impresa in modo programmato e privo di eventi traumatici e conflittuali, giovando non solo ai beneficiari ma anche ai lavoratori e ai creditori dell'impresa, è il trust.

Nel trust che hanno lo scopo di gestire partecipazioni societarie il trustee è dotato di tutti i poteri del socio e vota in assemblea con autonomia ed indipendenza pur potendo ricevere indicazioni non vincolanti dal guardiano. Il trust garantisce il rispetto per le decisioni del disponente, che può, ad esempio, trasferire l'impresa in un solo o ad alcuni dei propri familiari, anche determinando il passaggio diretto ai propri discendenti di secondo grado (nipoti) senza coinvolgere i figli, prevedendo un periodo di transizione in cui qualcuno garantisca un'efficace gestione dell'azienda e ferma restando la necessità di preservare i diritti dei legittimari (Cassazione, sezioni unite, sentenza 14041 del 20 giugno 2014). Ove vi sia violazione dei diritti dei legittimari, la conseguenza da comunicare non sarà la nullità del trust bensì la possibilità, per l'erede pretermesso, di esperire l'azione di riduzione.

Quando genitori e figli sono titolari di partecipazioni nella medesima società, l'istituzione del trust può avvenire con la partecipazione, quali legittimari del fondatore, adottando uno schema che si avvicina a quello del patto di famiglia, così escludendo dalla successione dell'azienda i coniugi dei figli del fondatore e disincentivando possibili future azioni di riduzione. Il trust rispetto al testamento o alla donazione si presta meglio ad attuare efficacemente il passaggio generazionale in quanto, a fronte della rigidità e della inidoneità all'adattamento dei primi due rispetto al mutare delle circostanze ed alla gestione delle sopravvenienze,

il trust è uno strumento estremamente elastico. Rispetto al patto di famiglia il trust consente il controllo dell'impresa di famiglia all'imprenditore, oltre a presentare il vantaggio di poter essere esteso a beni diversi dall'impresa. Nel trust inoltre la persona che si individua come successore nell'attività di impresa può essere un soggetto diverso da un discendente. Solo per il patto di famiglia (se partecipano tutti i legittimari), tuttavia, non si applicano i meccanismi della collazione e della riduzione.

Alcune pronunce hanno già riconosciuto la meritevolezza della sola finalità di passaggio generazionale del trust (Tribunale di Urbino, sentenza del 10 novembre 2011, Commissione tributaria provinciale di Novara, sentenza del 21 maggio 2013), così come di trust istituiti a favore degli eredi in occasione dell'apertura di una successione (Tar Lombardia, sezione Brescia II, sentenze 425/2013 e 459/2013; Tribunale di Milano, sentenza 11 marzo 2013). La finalità del passaggio generazionale, però, deve essere effettiva, pena l'inefficacia dell'atto istitutivo (Tribunale di Trieste, sentenza del 22 gennaio 2014; Tribunale di Bologna, sentenza del 9 gennaio 2014; Cassazione penale, sentenza 13276 del 30 marzo 2011).

In forza del Dlgs 346/1990 e della risoluzione 110/2009 dell'Agenzia delle entrate nonché della circolare 18/E/2013 della direzione centrale Agenzia delle entrate, la costituzione di trust per effetto del quale si attui il passaggio generazionale dell'impresa a coniuge e/o figli non è soggetta all'imposta su successioni e donazioni qualora concorrano le seguenti condizioni:  
■ il trust abbia una durata non inferiore a cinque anni;  
■ il disponente e il trustee non possano modificare i beneficiari finali;  
■ il trustee si impegni, all'atto del conferimento dei beni in trust, a proseguire l'azienda per un periodo di almeno cinque anni. In base alla circolare 18/E/2013, poiché l'esenzione trova applicazione solo se vi è trasferimento del controllo, è possibile beneficiare dell'esenzione qualora i beneficiari finali siano destinatari di una quota di maggioranza in proprietà tra loro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ITEMI TRATTATI

LUNEDÌ

Casa e condominio

MARTEDÌ

Diritto e giustizia

MERCOLEDÌ

Lavoro e previdenza

GIOVEDÌ

Fisco e incentivi

OGGI

Società e imprese

L'ultima puntata

Si conclude con questa uscita la serie dedicata ai professionisti e iniziata il 1° agosto

I PRODOTTI

## La banca dati che aiuta chi lavora con il diritto

PLUS PLUS  
**24 FISCO**

PlusPlus24 Diritto è la nuova banca dati del gruppo Sole 24 Ore creata appositamente per avvocati, magistrati, notai e giuristi d'impresa e, in genere, professionisti e imprese che vogliono restare al passo con le ultime novità in fatto di regole di diritto e giurisprudenza.

PlusPlus24 Diritto è molto di più di una banca dati e lo si può considerare come un vero motore di ricerca, capace di tirar fuori velocemente qualsiasi tipo di risposta per i professionisti del diritto, e non solo.

PlusPlus24 Diritto, del gruppo 24 Ore, è facile, personalizzabile, ancora più completo grazie ai nuovi contenuti in materia di fisco, lavoro, condominio, enti locali; in pratica, in un unico prodotto il meglio dell'offerta del Sole 24 Ore.

www.plusplus24diritto.com